

STATUTO DELLA SOCIETA' APPROVATO NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 31/1/2017

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La società denominata "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SpA", che ha sede in Bologna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese, è costituita quale strumento operativo comune degli enti pubblici soci ed esercita la sua attività esclusivamente a favore degli stessi Soci ai sensi dell'ordinamento vigente.

Art. 2

La società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'art 4 del D.Lgs 175/2016, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi, in particolare, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società può svolgere a favore dei soci, tra l'altro, le attività di:

- studio e coordinamento ideativo, progettuale ed attuativo di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio di operatività dei Soci;
- studio, realizzazione e gestione di programmi di trasformazione urbana, ivi compresi quelli di riqualificazione, recupero, riconversione e valorizzazione urbanistica;
- studio e attuazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico;
- prestazione di servizi tecnici e amministrativi;
- studio, progettazione e realizzazione di interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili ed al risparmio energetico, nei limiti previsti dalla legge e compatibilmente con la normativa sull'*in house providing*;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed eventuali interventi legislativi di attuazione.

Nell'ambito delle attività di progettazione e realizzazione di iniziative di interesse generale sul territorio e di interventi di trasformazione urbana previsti dalla

vigente legislazione statale e regionale, la società può provvedere:

- alle attività di supporto per la definizione di programmi e ambiti di intervento;
- alla predisposizione di studi di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale, e di piani economico-finanziari degli interventi anche ai fini della loro promozione e dell'acquisizione delle necessarie risorse;
- al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati agli interventi o partecipanti a specifici programmi, promuovendo gli opportuni accordi fra gli stessi;
- alle attività connesse alla progettazione e allo svolgimento dei compiti amministrativi e tecnici strumentali alla realizzazione dei singoli interventi;
- allo svolgimento delle attività di acquisizione di immobili ed aree interessate dalle iniziative e dagli interventi di cui sopra, nonché alla urbanizzazione e commercializzazione degli stessi.

Le prestazioni tecniche sono svolte attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo esemplificativo, possono consistere in attività di:

- a) progettazione di opere ed impianti;
- b) ricerca, consulenza e studio;
- c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto al responsabile unico del procedimento e direzione lavori;
- e) coordinamento e svolgimento di tutte le fasi del processo realizzativo degli interventi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni economiche connesse, mobiliari ed immobiliari, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni societarie e dell'intermediazione dei valori mobiliari così come regolata dal D. Lgs. 58/98, e svolgere la propria attività in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti.

In particolare, la società può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, realizzare fabbricati tramite terzi appaltatori, acquisire e concedere diritti di godimento immobiliari, eseguire studi, ricerche e progettazioni, nonché ogni altra attività necessaria all'approntamento di infrastrutture e di interventi di interesse pubblico ed alla attuazione di interventi di trasformazione urbana secondo la vigente legislazione.

La società può inoltre eseguire studi, ricerche, indagini, progettazioni, consulenze e collaborazioni, anche gestionali, nonché procedere a specifici interventi operativi su incarico di uno o più soci.

La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite dalla convenzione quadro, e ulteriormente specificate nelle convenzioni operative di cui all'art. 3 del presente statuto, e che la eventuale produzione ulteriore rispetto a tale limite le permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 3

Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti anche economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica Convenzione operativa, stipulata tra la società ed il socio, o i soci interessati, nell'ambito di una Convenzione quadro sottoscritta da tutti i Soci che definisce i principi generali cui deve ispirarsi l'attività della società.

Il testo della Convenzione quadro, ed ogni sua successiva modifica, devono essere formalmente comunicati alla società entro 10 giorni dalla stipula.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5

Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici.

TITOLO II° CAPITALE ED AZIONI

Art. 6

Il capitale della società è di 1.800.000 (unmilioneottocentomila) Euro ed è diviso in n° 3.000 azioni nominative ordinarie da nominali 600 (seicento) Euro ciascuna.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione agli azionisti.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Art. 8

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne stabilisce e ne disciplina l'emissione.

Art. 9

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, anche gratuito, per permuta o conferimento, di azioni, è attribuito agli altri soci diritto di prelazione a parità di condizioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Fermo restando che possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici, il socio che intenda trasferire azioni della società deve comunicare con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. agli altri soci e al Consiglio di

Amministrazione il nominativo del potenziale acquirente, la quantità delle azioni della società che intende alienare e le altre condizioni pattuite, indicando un termine non inferiore a tre mesi per l'esercizio della prelazione.

I soci, nel termine fissato, devono comunicare con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. al socio proponente la vendita e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare la prelazione alle stesse condizioni pattuite con il potenziale acquirente, specificando anche l'intenzione di acquistare o meno le azioni di spettanza di altri soci che non esercitino, o esercitino solo in parte, la prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere validamente esercitato dagli aventi diritto solo per l'intero pacchetto azionario posto in vendita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione e trasferimento di diritti reali, anche di garanzia, sulle azioni della società nonché in caso di cessione di diritti di opzione connessi alle azioni emesse.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore delle azioni, o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

Al titolare di azioni della società che le abbia acquisite in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla qualità di Socio.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione della procedura disciplinata nel presente articolo.

Il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente mediante raccomandata A.R. o P.E.C. La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

TITOLO III° ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I° L'ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi

(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società e della proposta di destinazione degli utili, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria annuale di bilancio potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società accertate dall'organo amministrativo e comunicate formalmente ai soci entro il 120° giorno. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purchè in Italia.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei soci che abbiano comunicato alla società i relativi dati ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Convenzione di cui all'art. 3 potrà prevedere ulteriori obblighi di preventiva informazione nei confronti dei soci.

Art. 12

All'Assemblea possono intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da terzi, rilasciando ai medesimi delega scritta.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Salvo che sia assistito da un notaio - nei casi previsti dalla legge - il Presidente è assistito da un segretario che può essere da lui scelto anche fra persone estranee alla società.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono attribuite le competenze previste dal codice civile.

In particolare l'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla determinazione della remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ex art. 2389, comma 3 cc.;
- b) alla nomina e alla determinazione del compenso dei Sindaci;
- c) all'affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ed alla determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ordinaria autorizza inoltre il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:

- a) acquisti, cessioni e trasferimenti di immobili o di rami d'azienda ciascuno per un importo superiore a euro 2.000.000,00;
- b) stipula di contratti relativi allo svolgimento dell'attività della società di importo superiore a € 5.000.000,00;
- c) definizione di piani industriali, organizzativi e finanziari di rilevanza strategica.

CAPO II° ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

L'organo di amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'amministrazione della società può essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione ovvero ad un Amministratore Unico, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., rispettivamente dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna con le procedure previste e disciplinate dalla Convenzione quadro di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le nomine di cui al comma precedente sono espresse a rotazione e in successione dagli Enti aventi diritto onde consentire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2011 in ordine alla rappresentanza di genere, e precisamente: l'Ente cui spetta, in base alla rotazione, la nomina del secondo consigliere dovrà individuarlo di genere diverso rispetto al consigliere nominato dall'Ente avente diritto alla prima nomina.

L'Amministratore Unico viene nominato in Assemblea, previa concertazione tra i soci.

In sede di Assemblea che prende atto della nomina degli Amministratori, o in caso di nomina dell'Amministratore Unico, e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ai Consiglieri spetta, nei limiti e con le modalità di legge, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui all'art. 14 del presente statuto.

Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà l'Ente che aveva proceduto alla nomina, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo.

Sino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore unico o di uno o più amministratori cessati dalla carica, i cessati resteranno in carica fino all'accettazione della nomina del o dei nuovi amministratori.

L'Amministratore unico cessato o il Consiglio di Amministrazione, se cessata la maggioranza dei Consiglieri, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Non possono essere istituiti organi societari diversi da quelli previsti dalle norme in materia di società.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo Statuto;

- c) redige i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
 - d) predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
 - e) predispone ed approva le convenzioni che disciplinano i rapporti con i soci e relaziona annualmente l'Assemblea sull'attività prestata a favore dei singoli soci;
 - f) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
 - g) redige e propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi del presente Statuto;
 - h) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni e il trattamento economico;
 - i) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, nonché in merito agli strumenti e modalità di godimento e utilizzazione degli immobili di proprietà della società;
 - l) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce, riferisce ed accetta giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e formula richieste, dichiarazioni e istanze di ogni sorta presso i Pubblici Registri Immobiliari; compie tutte le operazioni presso i Pubblici Registri Automobilistici, Censuario e nel Gran libro del Debito pubblico;
 - m) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se del caso, del revisore o della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 17

Ciascun socio può chiedere agli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico corrisponde alle esigenze informative degli Enti soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai Regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi, nonché per ogni finalità relativa all'esercizio del controllo analogo.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita o consegnata anche a mezzo di posta elettronica o a mano almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati e sia loro consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, di potere visionare o ricevere documentazione e di potere trasmettere; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure personalmente trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta al Presidente due consiglieri o il Collegio Sindacale.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza di due consiglieri, fra i quali vi sia anche il Presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20

Qualora l'amministrazione della società, per conforme delibera assembleare, venga affidata ad un Amministratore Unico, questi assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione, che contiene l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e inviato per conoscenza ai soci.

Le determinazioni assunte dall'Amministratore unico verranno inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dall'adozione.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato nel consigliere nominato dall'Ente che a rotazione, esercita per primo il diritto di nomina ai sensi del precedente art. 16.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente o all'Amministratore unico. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano.

Consigliere anziano è colui che ricopre la carica di Consigliere ininterrottamente da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
E' esclusa la carica di Vice Presidente.

CAPO III° IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e dura in carica per tre esercizi.

L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio e ne determina il compenso. Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

I sindaci possono essere riconfermati.

Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., ad eccezione della revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ordinarie ed alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico.

Art. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico del controllo contabile è affidato dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico di revisione legale dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.

TITOLO IV° BILANCI ED UTILI

Art. 24

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie, e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive quote.

TITOLO V° SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 26

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui all'art. 14, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

TITOLO VI° NORME FINALI

Art. 28

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello del recapito risultante dal libro dei soci.

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno pertanto effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, quello di telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) di ciascun socio.

Ogni successiva modifica delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.
Restano a carico di ogni singolo socio le responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 29

La rotazione nell'esercizio del potere di nomina riservato ai sensi dell'art. 15 si esercita, a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'introduzione della presente disposizione, avvenuta nel 2013, come segue.

Al primo rinnovo dell'organo amministrativo alla Città Metropolitana di Bologna è attribuito il potere di nomina del primo consigliere, al Comune di Bologna la nomina del secondo consigliere e alla Camera di Commercio di Bologna la nomina del terzo.

Al secondo rinnovo l'ordine è il seguente: Comune, Camera di Commercio e Città Metropolitana.

Al terzo rinnovo l'ordine è il seguente: Camera di Commercio, Città Metropolitana e Comune.

Agli ulteriori rinnovi si riprende la sequenza iniziale e così via.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della società.